

**Statuto**  
**Associazione non riconosciuta**  
**AIB - Associazione Italiana di Bioingegneria**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

È costituita, con sede legale in Milano, piazza fratelli Bandiera 13, l'Associazione non riconosciuta denominata Associazione Italiana di Bioingegneria indicata abbreviatamente con la sigla AIB.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

**ART. 2 - FINALITÀ**

L'Associazione non ha fine di lucro. L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regioni, enti locali, Università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore dei propri soci e di tutti coloro che desiderino operare nel Campo della Bioingegneria.

In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- orientare coloro che fossero interessati a lavorare nel mondo della Bioingegneria, alle diverse prospettive professionali che concretamente esistono allo stato attuale;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra i vari Enti Accademici, Scolastici e Sanitari e le aziende per promuovere coerenti sinergie per una proficua affermazione e un corretto sviluppo della Bioingegneria;
- diffusione presso Università e Scuole Superiori della conoscenza dei nuovi e vecchi profili professionali che si delineano nel mondo del lavoro, nel settore della Bioingegneria;
- diffondere la conoscenza presso le Aziende che operano nel campo della Sanità, gli Enti Sanitari e le Associazioni di Categoria delle competenze e dei profili culturali che Università e Istituti scolastici offrono al mondo del lavoro nel settore della Bioingegneria, in particolare Laureati in Ingegneria Biomedica, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Periti Industriali specializzati nel settore Elettromedicale, Ingegneri Meccanici ed Elettronici ad indirizzo Biomedico, Tecnici di Radiologia, ecc. ...;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza dei diversi aspetti della Bioingegneria, in particolare presso Scuole Superiori, Università, Aziende, Enti e Associazioni interessate;
- creare un centro per la discussione di temi di interesse collettivo inerenti il campo della Bioingegneria (sicurezza elettrica, etica delle applicazioni biomediche, supporto ai portatori di handicap, domotica, nuove figure professionali, adeguatezza della preparazione universitaria italiana al mercato del lavoro, ...)
- creare un supporto allo Studente o al Diplomato o al Laureato nell'arricchimento della propria cultura nel Settore della Bioingegneria;
- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della Bioingegneria;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;
- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei soci;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese degli associati;
- creare un supporto agli associati nel promuovere la propria figura professionale;
- promuovere l'attività di ricerca e di normazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;
- promuovere opere ed iniziative a scopo benefico che riguardino l'organizzazione di strutture sanitarie, l'installazione, la manutenzione e la gestione di apparecchiature biomedicali;
- collaborare con organizzazioni scientifiche e tecniche o di documentazione nazionali ed estere;
- organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e di divulgazione nel campo dell'Ingegneria Biomedica;
- pubblicare bollettini di informazione e altra documentazione di interesse;
- intraprendere ogni forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni.

**ART. 3 ASSOCIATI**

L'associazione è aperta ad ogni persona fisica di qualsiasi nazionalità che lavori, conduca attività di ricerca o studi nell'ambito della bioingegneria.

I soci possono essere ordinari - composti dalle tre categorie "Laurea Specialistica", "Laurea di primo Livello" e "Operatori Tecnici" - frequentatori, sostenitori, onorari e fondatori.

Soci ordinari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che esercitano le attività inerenti all'ingegneria biomedica ed in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Specialistica

- Possesso della laurea in ingegneria biomedica di 5 anni (nazionale o estera), elettronica con Indirizzo Biomedico o meccanica con Indirizzo Biomedico.
- Possesso di una laurea di 5 anni qualsiasi (nazionale o estera), e una esperienza di lavoro documentata in ambiente bioingegneristico.
- Dottori di Ricerca e studenti di Dottorato di Ricerca in settori affini al campo della Bioingegneria.

Laurea di primo Livello

- Possesso della laurea in ingegneria biomedica di 3 anni (nazionale o estera) o Diploma Universitario in Ingegneria Biomedica.
- Possesso di una laurea di 3 anni (nazionale o estera), e una esperienza di lavoro documentata in ambiente bioingegneristico.

Operatori Tecnici

- Possesso di un diploma di Scuola Superiore e una esperienza di lavoro documentata in ambiente bioingegneristico.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di anettere ad una di queste categorie persone fisiche non in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma ritenuti dal Consiglio stesso idonei.

Sono soggetti al pagamento di una quota ciascuno.

Soci frequentatori.

Possono essere soci frequentatori le persone fisiche iscritti a corsi universitari e Istituti Tecnici rivolti espressamente allo studio della Bioingegneria.

Sono soggetti al pagamento, ciascuno, di un terzo della quota di socio ordinario.

Soci sostenitori.

Possono essere soci sostenitori persone fisiche o in deroga all'art. 3 primo comma Aziende, Società, Compagnie, Fondazioni, Enti, Istituti e Dipartimenti Universitari o organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi.

Sono soggetti al pagamento, ciascuno, almeno del doppio della quota di socio ordinario.

Soci onorari.

Possono essere soci onorari su segnalazione del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea, non più di due per mandato, per particolari meriti o per aver promosso attività di rilievo nel settore.

Inoltre possono essere soci onorari in deroga all'art. 3 primo comma Aziende, Società, Compagnie, Fondazioni, Enti, Istituti e Dipartimenti Universitari o organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione, che ne condividano i principi e che abbiano promosso attività di rilievo nel settore.

Sono a tutti gli effetti soci ordinari ma non sono soggetti al pagamento della quota.

Soci fondatori.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'Atto di Costituzione dell'Associazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggerne non più di due per mandato, fra coloro che hanno contribuito in maniera determinante alla nascita o alla crescita dell'Associazione.

Sono soggetti al pagamento della quota di socio ordinario.

A parte coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria biomedica (nazionale o estera), elettronica con Indirizzo Biomedico o meccanica con Indirizzo Biomedico, per diventare socio ordinario occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo.

A parte coloro che sono in possesso di attestato di iscrizione o frequenza della laurea in ingegneria biomedica (nazionale o estera), elettronica con Indirizzo Biomedico o meccanica con Indirizzo Biomedico, per diventare socio frequentatore occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Per diventare socio sostenitore, onorario o fondatore occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a - dimissioni volontarie;
- b - mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
- c - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione.

Gli associati operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione, con generosità, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.

#### ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

#### ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea degli associati;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Consiglio dei soci fondatori.

#### ART. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei 20 giorni successivi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.

L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggerne il 50% con approssimazione per difetto;
- c) definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- e) discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

Gli amministratori, nelle assemblee di approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, in tal caso il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto per il 50% approssimato per eccesso dal Consiglio dei Soci Fondatori e per il 50% approssimato per difetto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 5 a 13 membri in numero dispari.

Ogni socio può proporre un candidato.

Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno esprimere soltanto tre preferenze.

In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva. Dopo quest'ultimo esperimento prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a - proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;

b - sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;

c - predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;

d - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione;

e - stabilire l'ammontare delle quote associative;

f - ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea, in accordo col Consiglio dei Soci Fondatori.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione.

#### ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è titolare della firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

#### ART. 10 – COLLEGIO DEI SOCI FONDATORI

Il Collegio dei soci fondatori è composto da tutti i soci fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Collegio dei soci fondatori ha il potere di eleggere il 50% approssimato per eccesso dei membri del Consiglio Direttivo, con le medesime modalità con cui l'Assemblea degli Associati elegge la sua quota di membri del Consiglio Direttivo.

#### ART. 11 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi per la stessa carica.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Non sono previsti particolari regimi di prorogatio.

#### ART. 12 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l'inventario sociale.

L'assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### ART. 13 QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno la quota associativa a carico degli aderenti.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'associazione; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l'associato viene escluso.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

#### ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:

a - quote associative e contributi degli aderenti;

b - contributi dei privati;

c - contributi dallo Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;

d - contributi da organismi internazionali;

e - donazioni;

f - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

g - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

h - qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

#### ART. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli aderenti.

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli aderenti.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti; lo scioglimento deve essere approvato con la presenza di almeno quattro quinti degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'Associazione.

L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del consiglio direttivo e del presidente. L'assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere del costituendo organismo di controllo ex art. 3, legge 662/96, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso.

#### ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

I fondatori dell'Associazione AIB partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla elezione del Consiglio Direttivo, secondo le Modalità previste dallo Statuto.